

## ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il sig. PALERMO TOMMASO (c.f. PLRTMS58P27G141A), nato a Ortona (CH) il 27.09.1958 ed ivi residente alla via Nino Baccile n° 8,

E

il COMUNE DI ORTONA, in persona del sig. ~~Sindaco p.t.~~ DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI

### PREMESSO CHE

1. Tra le Parti è pendente il giudizio civile rubricato al n. 350/13 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Chieti (ex Giudice di Pace di Ortona), avente ad oggetto la richiesta di accertamento e declaratoria di responsabilità del Comune di Ortona per il sinistro stradale verificatosi in data 15.09.2012, alle ore 10.45 circa, nel mentre il sig. Palermo, alla guida della propria autovettura, percorrendo la via Amalfi in località C.da Fonte Grande di Ortona, incappava in un'estesa pozza d'acqua piovana la quale invadeva il vano motore e cagionava danni materiali pari al costo di ricambio di alcune componenti meccaniche della predetta autovettura;
2. La domanda giudiziale del sig. Palermo Tommaso ha altresì ad oggetto la somma di Euro 1.030,00, a titolo di risarcimento del predetto danno materiale, oltre le spese del giudizio;
3. A seguito dell'espletata istruttoria orale, consistita nell'audizione dei testi citati dall'attore, il Giudice di Pace di Chieti, dott. Raffaele Fiocca, con l'ordinanza emessa in data 24.07.2014 (All. n. 1), disponeva CTU diretta ad accertare l'entità dei danni, l'eziologia dei medesimi e lo stato dei luoghi, contestualmente formulando, ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile, l'ipotesi di transazione che di seguito si trascrive:

*"pagamento da parte della convenuta a favore dell'attore della somma onnicomprensiva di € 1.217,17 così costituita: € 650,00 per capitale e interessi legali, € 500,00 per compensi professionali, oneri fiscali e previdenziali compresi, € 67,17 per spese vive. Onera le parti di avvisare il CTU nel caso di intervenuta transazione" (cfr. All. 1).*

Ciò premesso, le parti hanno ora deciso di definire bonariamente la pendenza alle condizioni qui di seguito indicate; di talché, a tacitazione della lite insorta sulla questione di cui alla premessa, le parti come in epigrafe costituite

## **CONVENGONO E STATUISCONO**

### **ARTICOLO I**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.

### **ARTICOLO II**

Le Parti, il sig. Palermo Tommaso per il tramite dell'Avvocato Giuseppe Menna che ne ha la facoltà in virtù della procura in calce all'atto di citazione, nonché il Comune di Ortona per il tramite degli Avvocati Roberto Danesi De Luca e Francesco Danesi De Luca giusto mandato conferito con determinazione dirigenziale dell'Ente n. 192 del 28.06.2013, dichiarano con la sottoscrizione del presente atto di voler abbandonare il Giudizio civile di cui in premessa, all'uopo impegnandosi a dichiarare congiuntamente, al CTU nominato e/o alla successiva udienza del 27.05.2015, che tra le parti è intervenuto accordo transattivo sulla controversia in atto, alle seguenti condizioni:

- a) Il **Comune di Ortona** si obbliga al pagamento in favore del Sig. Palermo Tommaso della somma onnicomprensiva di € 1.217,17 così costituita: € 650,00 per capitale e interessi legali, € 500,00 per compensi professionali, oneri fiscali e previdenziali compresi, € 67,17 per spese vive;
- b) Il sig. **Palermo Tommaso** si obbliga al pagamento delle eventuali spese della CTU in corso di espletamento, ad oggi liquidate in Euro 250,00 per fondo spese, dichiarando di liberare il Comune di Ortona da ogni eventuale relativo onere derivante dal decreto di liquidazione delle spese della predetta CTU.

### **ARTICOLO III**

Il sig. Palermo Tommaso rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa derivante dal sinistro stradale di cui in premessa e dichiara di non aver più nulla a pretendere per lo stesso dal Comune di Ortona.

#### ARTICOLO IV

I legali delle Parti dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, comma 8, Legge 31.12.2012 n° 247.

#### ARTICOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

L'accordo costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti.

Esso non potrà formare oggetto di rinuncia, modifica o risoluzione se non a mezzo di atto scritto firmato dalle Parti nei cui confronti tale rinuncia modifica o risoluzione venga invocata. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo contratto dovrà essere effettuata per iscritto.

Si allega al presente atto copia dell'ordinanza istruttoria emessa dal Giudice di Pace di Chieti, dott. Raffaele Fiocca, in data 24.07.2014.

Il presente atto viene redatto in duplice copia originale ognuna delle quali rimane a ciascuna parte.

Ortona, li

Sig. Palermo Tommaso

Il Comune di Ortona, in persona del ~~Sindaco P.t.~~ *DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI*

Sottoscrivono la transazione i legali delle Parti per il visto delle firme oltreché per rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, comma 8, Legge 31.12.2012 n° 247

Avvocato

Avvocato